Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti per l'organizzazione di un concorso a premio, sono previste diverse sanzioni, stabilite a norma di legge.

- **Concorso a premio vietato**
  Se la manifestazione elude il monopolio statale di giochi e scommesse, è comminata una sanzione **da 50.000 euro a 500.000 euro.** Per tutti gli altri casi di concorsi a premio vietati, la sanzione può andare **da una a tre volte l'IVA** calcolata sul montepremi messo in palio ma comunque non inferiore a **2.582,28 euro.** In ogni caso, la sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento.

  Fonti normative:

art. 124, co. 1, del regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973 [1], come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L. 27/12/1997, n. 449 [2], nonché art. 12 comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39 [3], convertito con modificazioni nella L. 24/06/2009, n. 77 [4] e con precisazioni con l'art. 1, co. 924, della L. 28/12/2015, n. 208 [5].

- **Per mancata preventiva comunicazione**

È comminata una sanzione **da 2.065,83 euro a 10.329,14 euro.**
Fonti normative: art. 124, co. 2, del regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973 [1], come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L. 27/12/1997, n. [2]449 [2].

- **Svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento**

È comminata una sanzione **da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro.**

- **Sanzione accessoria**

Consiste nella pubblicazione, a spese del Promotore, del provvedimento sanzionatorio. Il Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità e in relazione alla gravità della violazione, al principio di equivalenza dei mezzi di informazione, nonché al livello di diffusione della manifestazione, individua il mezzo di informazione più adeguato allo scopo. Ad esempio, pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione. Se il pagamento avviene **entro trenta giorni** tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.

Fonti normative:

- art. 124, co. 1, del regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973 [1], come sostituito in ultimo dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L. 27/12/1997, n. 449 [2], come sostituito dall'art. 12 comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39 [3], convertito con modificazioni

nella L. 24/06/2009, n. 77 [4].

Ultima modifica: Giovedì 22 Febbraio 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating Media: 2 (1 voti)

Rate

Source URL: https://av.camcom.it/concorsi-premi/sanzioni

Collegamenti
[1] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-10-19;1933!vig=
[2] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449!vig=
[3] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39!vig=
[4] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-24;77!vig=
[5] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=